

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4938 del 28/09/2022
Oggetto	Art.208 comma 15 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Ditta Struttura srl, con sede legale a Bomporto (MO), via Walter Tabacchi n. 41 - Autorizzazione Unica all'esercizio dell'operazione di recupero R5 di rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile di frantumazione e deferrizzazione Marca "MB", modello "BF 70.2 S4", matricola n. 16159 Pratica ARPAE n. 7898/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5145 del 27/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Art.208 comma 15 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Ditta Struttura srl, con sede legale a Bomporto (MO), via Walter Tabacchi n. 41 - Autorizzazione Unica all'esercizio dell'operazione di recupero R5 di rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile di frantumazione e deferrizzazione Marca "MB", modello "BF 70.2 S4", matricola n. 16159 – Pratica ARPAE n. 7898/2022**

### **La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena**

#### **VISTI:**

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

le linee guida SNPA approvate con Delibera n.156/2022 del 23.02.2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.Lgs.152/2006;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

**PREMESSO CHE:**

In data 02/02/2022 Struttura srl, con sede legale a Bomporto (MO), via Walter Tabacchi n. 41, ha presentato istanza, ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/2006, per ottenere l'Autorizzazione Unica all'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile di frantumazione e deferrizzazione Marca "MB", modello "BF 70.2 S4", matricola n. 16159.

**DATO ATTO CHE:**

con nota n.39947 del 10/03/2022 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ai sensi del D.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Bomporto, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, AIMAG spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 30/03/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.56374 del 05/04/2022). Durante la seduta è emerso che la documentazione presentata dalla ditta non fornisce elementi sufficienti per poter valutare compiutamente l'istanza e la ditta ha chiesto di poter completare l'istanza trasmettendo documentazione integrativa di maggiore dettaglio entro 30 giorni dalla ricezione del verbale;

in data 08/06/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.95586 del 09/06/2022) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 05/05/2022 (prot. n. 74954). Anche in tale occasione la documentazione è risultata insufficiente, e la ditta ha chiesto di poter sospendere per 30 giorni il procedimento in attesa di predisporre ulteriore documentazione. La Conferenza è risultata concorde nello stabilire che, trascorsi i tempi concessi, ovvero nel caso che la documentazioni continuasse a non essere esaustiva, sarebbe stata data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al proponente società Struttura Srl ai sensi dell'articolo 10-bis Legge 241/90;

in data 21/09/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.155706 del 23/09/2022) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 30/06/2022 (prot. n.108662), 15/07/2022 (prot. n.117692) e data 11/08/2022 (prot. n.133668);

nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi la ditta ha dichiarato di rinunciare volontariamente al recupero del Codice EER 170504 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503"

l'impianto mobile in oggetto, durante i periodi di inattività, sarà parcheggiato presso la sede sede legale a Bomporto (MO), via Walter Tabacchi n. 41

Dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi all'istanza presentata dalla ditta Struttura srl, pertanto la Conferenza conclusiva, tenutasi il giorno 21/09/2022, presenti i rappresentanti di ARPAE, Comune di Bomporto e la Ditta, ha ritenuto adeguata la dichiarazione di conformità e la procedura di gestione dei rifiuti presentata ed ha espresso parere positivo al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06 intestata alla Ditta Struttura Srl nel rispetto delle indicazioni date dalla Conferenza e delle prescrizioni ritenute necessarie e contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento, trasmessi dagli Enti componenti la Conferenza.

**PRESO ATTO:**

dei seguenti contributi acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- nota prot. n.52896 del 30/03/2022, con cui il Presidio Territoriale di Modena - Area Centro di ARPAE ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza;
- Contributo di AIMAG spa (prot. n.51402 del 28/03/2022);

#### **ACQUISITA INOLTRE:**

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 23/09/2022, prot. PR\_MOUTG\_Ingresso\_0080153\_20220922, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n.156213 del 23/09/2022.

#### **CONSIDERATO CHE:**

L'istanza è finalizzata ad ottenere l'Autorizzazione Unica all'esercizio dell'operazione di recupero R5 di rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile di frantumazione e deferrizzazione Marca "MB", modello "BF 70.2 S4", matricola n. 16159, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06;

per le tipologie di rifiuti richieste dal proponente destinate al recupero R5 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del Dlgs.152/06 al momento del rilascio del presente atto non risultano emanati specifici criteri comunitari e nazionali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;

per quanto applicabili sono stati presi in esame, per le specifiche tipologie di rifiuti ove non risultano emanati specifici criteri comunitari e nazionali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, i criteri fissati dal D.M. 05/02/1998;

#### **RITENUTO:**

pertanto necessario, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, applicare criteri specifici in ossequio a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 184-ter del Dlgs.152/06 per i rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.1 dell'All.1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

che per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata, pertanto l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati nella parte dispositiva;

di far salva la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

in data 11/08/22 la ditta ha trasmesso la Procedura "Manuale Operativo: sintesi delle procedure" assunta agli atti di Arpae con prot. n.133668;

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCETTO GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): **250.000,00 €**;

#### **RITENUTO, pertanto:**

di poter autorizzare con il presente dispositivo alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.1 dell'All. 1, suball.1);

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

**RICHIAMATI:**

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-87 del 24/06/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Marina Mengoli;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

**DATO ATTO:**

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

**DETERMINA:**

a. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.lgs.152/06, la ditta Struttura Srl, con sede legale a Bomporto (MO), via Walter Tabacchi n. 41, all'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti non pericolosi da effettuarsi presso terzi mediante impianto mobile di frantumazione, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. L'autorizzazione è riferita all'impianto mobile di trattamento denominato IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E DEFERRIZZAZIONE MARCA "MB", MODELLO "BF 70.2 S4", MATRICOLA n. 16159 dotato della prescritta marcatura CE e costituito nelle sue parti principali da: frantoio a mascelle dotato di regolazione meccanica per l'ottenimento delle dimensioni granulometriche del materiale in uscita desiderate, separatore magnetico a nastro;

2. I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione e vagliatura presso terzi sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Operazione autorizzata	EoW ottenuti	Requisiti tecnici da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
170101	Cemento	R5	Aggregati riciclati	Vedi Allegato A1
170102	Mattoni			
170103	Mattonelle e ceramiche			
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*			
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*			

3. Il quantitativo massimo annualmente trattabile è fissato in 15.000 tonnellate/anno;
4. Il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/98;
5. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:
  - l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, legno, carta, ecc.), che devono essere separate e correttamente smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento; le stesse dovranno inoltre essere gestite in conformità a quanto indicato dall'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi "Deposito Temporaneo prima della raccolta";
  - per ogni lotto omogeneo di rifiuti, il rispetto dei parametri previsti dal test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi;
  - la corretta classificazione e la non pericolosità ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue;
6. Il gestore dell'impianto mobile, in qualità di produttore dell'aggregato, è tenuto a conservare presso la propria sede legale i certificati analitici dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5, integrati, nel caso di rifiuti EER definiti "codici a specchio", con le relative analisi di classificazione, corredate dai verbali di campionamento, riferimento dei lotti di produzione, e quant'altro documento reso utile per la definizione del rifiuto;
7. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali End of Waste in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità previste dall'Allegato A1 al presente atto e gli esiti analitici devono essere allegati alla Dichiarazione di Conformità allegata al presente atto. **La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità da parte del produttore. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;**
8. I criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti di cui alla tabella al punto 2 cessano la loro qualifica di rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3) del D.Lgs. n.152/06 e smi, sono definiti nell'Allegato A1 al presente atto;

9. La Dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, unitamente ai suoi allegati (esiti analitici delle analisi effettuate sul lotto) ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;
10. Alla Dichiarazione di Conformità, sottoscritta dal legale rappresentante e resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, devono essere allegati i seguenti rapporti analitici emessi da un laboratorio certificato relativi al lotto di riferimento:
  - test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98;
  - analisi tecniche (conformità norma UNI o Circolare Ministeriale n. 5205/2005);
11. Per gli aggregati riciclati destinati alla commercializzazione dev'essere prevista l'applicazione della Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
12. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti nel presente atto deve essere attivo ed operante il sistema di gestione aziendale, con particolare riferimento alla Procedura "Manuale Operativo: sintesi delle procedure" assunta agli atti di Arpae con prot. n.133668 del 11/08/2022 ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare precedente;
13. I documenti di trasporto del prodotto EoW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità;
14. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "*rifiuti lavorati in attesa di analisi*" e mantenuti distinti tra loro nonché dagli End of Waste e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione con idonee delimitazioni;
15. I diversi lotti di materiali End of Waste detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
16. I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto;
17. Nel caso di accertata non conformità, il rifiuto lavorato potrà essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione; ovvero il rifiuto dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato;
18. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati;
19. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento a:
  - Norma UNI 10802:2013 per i rifiuti autoprodotti;
  - Piano di campionamento redatto in conformità con quanto richiesto dalle norme UNI 10802:2013, UNI EN 14899:2006 e Rapporto Tecnico UNI TR 11682 per i rifiuti in ingresso e gli EoW prodotti;
  - il prelievo deve essere attestato tramite Verbale di campionamento;
  - le analisi e prove previste dalla norma UNI EN 13242 sono effettuate per ciascun lotto di produzione. Le analisi effettuate in conformità alle norme UNI EN 13242 comprendono in ogni caso quelle obbligatorie previste dall'allegato 3 del DM 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati;



20. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e possono essere effettuate esclusivamente presso i cantieri o siti di produzione del rifiuto: non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri;
  21. Qualora l'impianto venga utilizzato presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale ai sensi del capitolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni imposte dall'autorità competente relativamente alle procedure di bonifica ambientale medesime;
  22. La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra, nonché la caratterizzazione dei materiali ottenuti, è a carico della ditta titolare della presente autorizzazione;
  23. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare presso la propria sede legale:
    - relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento;
    - copia delle certificazioni analitiche relative ai test di cessione e alle caratteristiche prestazionali di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205 o alla norma UNI 13242;
  24. Per ogni campagna di attività, la documentazione relativa alle caratteristiche dei diversi flussi ammessi a trattamento nell'impianto mobile, compresa la certificazione analitica che ne attesta la non pericolosità, dev'essere tenuta in copia presso il sito d'intervento a disposizione degli organi di controllo;
  25. Nel caso di recupero di rifiuti non derivanti da operazione di demolizione selettiva, nei cantieri di utilizzo dell'impianto di frantumazione deve essere prevista la presenza di cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento e costituiti da legno, plastica, metallo, carta ed isolanti, ecc..;
  26. L'impianto deve essere dotato del sistema di deferrizzazione in caso di trattamento in impianti/cantieri dove non si effettua la demolizione selettiva e dove la tipologia dei rifiuti trattati presuppone la presenza di materiali ferrosi;
  27. Il frantumatore deve essere utilizzato solo per il trattamento di materiali "secchi", escludendo pertanto il trattamento di materiali argillosi o palabili;
  28. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero, devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati; il deposito temporaneo, dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 185-bis, della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
  29. al termine di ogni campagna di attività, la ditta dovrà effettuare il ripristino ambientale dell'area utilizzata mediante la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati sull'area, compresi quelli prodotti dalle operazioni di recupero;
- b. di stabilire che, **almeno 20 giorni prima dell'avvio della prima campagna di attività dell'impianto mobile**, le **garanzie finanziarie** devono essere prestate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **250.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  - la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto, maggiorata di due anni;



- con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  - il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
  - le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
  - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- c. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino all'invio, da parte di ARPAE, della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria; pertanto, fino a quel momento l'attività autorizzata non può essere svolta;
- d. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- e. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno **27/09/2032** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- f. Di disporre che:
1. al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri:
    - l'attività di frantumazione deve essere condotta con l'ausilio dei sistemi di nebulizzazione previsti e deve essere garantito il buon funzionamento di questi;
    - devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l'altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all'interno dell'area ecc...);
    - i cumuli dei materiali da avviare a trattamento e quelli trattati, all'occorrenza e in base alla localizzazione, alle condizioni del cantiere ed alle condizioni meteorologiche, devono essere umidificati e/o protetti dall'azione del vento;
    - l'utilizzo dei sistemi di bagnatura dell'impianto mobile o di altri sistemi ausiliari utilizzati a tale scopo deve essere condotto in modo tale da garantire un'adeguata umidificazione dei materiali al fine di evitare emissioni diffuse, evitando che eccessivi quantitativi di acqua irrorata provochino fenomeni di ruscellamento e formazione di pozze;
    - le lavorazioni devono essere sospese in caso di malfunzionamento e/o avaria del sistema di nebulizzazione;
  2. la gestione delle acque reflue di dilavamento dell'area del cantiere deve rispettare quanto disposto dalla parte terza del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalle normativa regionali vigenti in materia;
  3. secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21/01/2019, le altezze di abbancamento dei cumuli devono essere commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza è opportuno limitare le altezze di abbancamento dei cumuli a tre metri, ovvero, il titolare della presente autorizzazione deve redigere una relazione esplicativa accompagnata dalla opportuna dimostrazione relativa alla sicurezza e stabilità di cumuli di altezza superiore a tre metri, firmata da un tecnico competente; copia dell'elaborato deve essere conservata presso il cantiere;

4. quando necessario, il progetto per lo svolgimento della singola campagna di attività deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della LR.4/2018 e della Parte Seconda del Dlgs.152/2006;
5. ai sensi dell'art.208 comma 15 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività allegando la presente autorizzazione nonché l'ulteriore documentazione richiesta;
6. la campagna di recupero tramite mezzo mobile deve avere carattere temporaneo pertanto nella comunicazioni di inizio attività deve essere specificato il periodo presunto dell'attività, il periodo di lavorazione giornaliero, nonché il responsabile tecnico dell'impianto;
7. l'impianto deve operare in area recintata ed avere la cartellonistica di avvertimento al fine limitare l'intrusione dei non addetti ai lavori, ed evitare conferimenti di rifiuti abusivi;
8. la macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto nel D.lgs n.262 del 04/09/2002 "Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
9. la ditta, per le campagne del mezzo mobile svolte presso i cantieri collocati nel territorio della Regione Emilia Romagna, deve presentare se necessario al Comune territorialmente competente domanda per l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, così come previsto dalle specifiche disposizioni regionali e comunali;
10. l'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore;
11. fatte salve eventuali diverse prescrizioni e/o deroghe stabilite dal Comune territorialmente competente, l'impianto potrà essere utilizzato solo in orario diurno nel rispetto del regolamento comunale in materia e dovrà prevedere eventualmente sistemi di mitigazione dell'impatto acustico nel rispetto della normativa vigente in materia (L. n° 447/95 e s.m.i.); in ogni caso dovrà essere garantito il rispetto del valore limite di immissione sonoro assoluto e differenziale previsto dal DPCM 14/11/1997;
12. l'impianto deve essere mantenuto in ottimo stato di efficienza, manutenzione e pulizia secondo le indicazioni fornite dal costruttore mediante l'apposito libretto di uso e manutenzione;
13. devono essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08, ed in particolare l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento includendo la valutazione del rumore, nonché alle disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili;
14. non deve essere ammessa la presenza di operatori ed estranei nel raggio di azione dell'impianto quando questo è in movimento. L'utilizzo dell'impianto è permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato, addestrato e dotato di idonei DPI e specifiche attrezzature di lavoro;
15. si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata dei rifiuti;
16. la gestione del mezzo mobile deve avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza e quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice;
17. relativamente al funzionamento dell'impianto, e di tutte le componenti elettromeccaniche si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 "direttive macchine," CEE 89/336 sulla compatibilità elettromeccanica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
18. è fatto obbligo alla ditta di possedere la relativa polizza di assicurazione RC per danni a cose ed a persone durante l'esercizio dell'attività;

19. durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, la ditta dovrà rendere disponibile all'autorità di controllo, presso il sito operativo, copia dell'atto autorizzativo e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria;
- g. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
  - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
  - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- h. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- i. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
- j. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile ad interim del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
di ARPAE Modena  
**(Dott.ssa Marina Mengoli)**

**Requisiti tecnici ai fini della CESSAZIONE della Qualifica di Rifiuto (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi**

<b>EOW Aggregati riciclati</b>	
Rifiuti in ingresso (Codici di cui all'EER)	17 01 01 Cemento Punto (tip. 7.1 del DM 05/02/98 e smi) 17 01 02 Mattoni (tip. 7.1 del DM 05/02/98 e smi) 17 01 03 Mattonelle e ceramiche (tip. 7.1 del DM 05/02/98 e smi) 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse dalla voce 170106 (tip. 7.1 del DM 05/02/98 e smi) 17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi dalle voci 170901, 170902 e 170903 (tip. 7.1 del DM 05/02/98 e smi)
Provenienza	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione, manutenzione reti (punto 7.1.1 del DM 05/02/98 e smi)
Caratteristiche rifiuti	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto (punto 7.1.2 del DM 05/02/98 e smi); nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto
Verifica documentale/analitica sui rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformità test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi</li> <li>• scheda descrittiva del rifiuto</li> <li>• verifica visiva</li> <li>• verifica totale assenza di amianto, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D.M.06/09/1994);</li> </ul> per i codici a specchio: verifica di non pericolosità e corretta classificazione del rifiuto, ai sensi della Decisione della Commissione 2014/955/UE-Reg. (UE) 2017/997 e Reg. (UE) 1357/14
Operazioni di recupero: verifica documentale	Compilazione dei registri di carico/scarico e di lavorazione e registro analisi lotti
Operazioni di recupero	R5 mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cernita e selezione</li> <li>- Eventuale premiscelazione</li> <li>- Frantumazione e vagliatura</li> <li>- Separazione del sottovaglio</li> </ul>
Caratteristiche prodotto ottenuto	Aggregati riciclati conformi all'Allegato C della Circ. Min. 5205/2005 in funzione della destinazione d'uso (C1 corpo dei rilevati – C2 Sottofondi stradali – C3 strati di fondazione - C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate – C5 Strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante)
Normativa tecnica di riferimento	DM 05/02/98 – Tipologia 7.1 e Allegato C Circ. Min. Ambiente e Tutela del Territorio 15/07/2005, n. UL/2005/5205
Lotto EoW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere identificato da un numero e nome univoco</li> <li>• deve avere un volume non superiore a mc 3.000</li> </ul>
Campionamento ed analisi EoW	Per ogni lotto di prodotto, devono essere effettuati:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98 e smi.</li> <li>• Verifica analitica delle caratteristiche previste dall'Allegato C Circ. Min. 5205/2005 individuato in funzione della destinazione (C1 Corpo dei rilevati – C2 Sottofondi stradali – C3 Strati di fondazione - C4 Recuperi ambientali riempimenti, colmate – C5 Strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante)</li> </ul>
Produzione EoW: verifica documentale	<p>Dalla documentazione si dovranno poter mettere in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i movimenti in ingresso</li> <li>b) il lotto prodotto</li> <li>c) le certificazioni analitiche</li> <li>d) le destinazioni dei materiali EoW ottenuti</li> </ul>
Dichiarazione di conformità	Allegata al presente atto
Sistema di Gestione	Dev'essere attivo ed operante il sistema di gestione presente in azienda e la relativa documentazione
Denominazione prodotto EoW	Aggregati riciclati

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**